N. [redacted] REG.RIC.

Pubblicato il 02/09/2024

N. 03271 /2024 REG.PROV.CAU.
N. [redacted] REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale [redacted] proposto da

[redacted], rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Migliaccio, con domicilio eletto come in atti;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 00783/2024, resa tra le parti, sul ricorso avverso e per l'annullamento dell'ordinanza n.783/24 r.p.c., pubbl. il 18.04.2024, non notificata, resa dal Tar Napoli, nel proc. n. 5631/23, e, quindi, per l'accoglimento dell'istanza di sospensione del decreto di rigetto della pratica di regolarizzazione *ex* art.103, comma 1, d.l. 34/2020, recante prot. n. 0006813, emesso dal SUI Prefettura di Napoli il 08.01.2024 (notificato al difensore in pari data) e del decreto di

archiviazione della pratica di regolarizzazione *ex* art.103, comma 1, d.l. 34/2020 n. NA4706999364, recante n. prot. 02693476 del 24.08.2023, emesso dal SUI Prefettura di Napoli e comunicato in pari data a seguito di accesso gli atti operato dal difensore.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2024, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Rilevato che, ai fini della più compiuta delibazione della controversia, occorre far luce sulla natura strumentale o meno del disconoscimento successivo del rapporto di lavoro che ha dato causa all'emersione;
Considerato che, a tale scopo, si potrebbe valutare l'acquisizione documentale dell'istanza di regolarizzazione (assente nei fascicoli di ambo i gradi di giudizio) – e dell'eventuale mandato al patronato - all'epoca presentata dalla signora D'Auria unitamente all'eventuale verificazione della scrittura, da disporsi anche d'ufficio a norma del combinato disposto degli artt. 63, u.c. c.p.a. e 216 c.p.c.;
Ritenuto, pertanto, di sollecitare il primo giudice alla fissazione dell'udienza di merito ai fini dei più opportuni approfondimenti istruttori e, nelle more, di accordare l'invocata sospensiva del provvedimento gravato stante l'assenza di indici di pericolosità sociale;
Stimato equo compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello

(Ricorso numero: [redacted]) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Spese compensate.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm..

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2024 con l'intervento dei magistrati:

Stefania Santoleri, Presidente

Giovanni Pescatore, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Angelo Roberto Cerroni

IL PRESIDENTE
Stefania Santoleri

IL SEGRETARIO